

delle relazioni del Consiglio e del Collegio sindacale sul bilancio 1952, costituisce oggi una concreta realtà, indipendentemente dai benefici che sarebbero derivati dall'applicazione della legge n. 74.

Entro ciò premesso, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci dell'I. N. A., nel confermare la indilazionabilità di una soluzione per il problema della rivalutazione del patrimonio immobiliare dell'Istituto, raccomandano alle Superiori Autorità governative di tutela che la soluzione stessa possa realizzarsi quanto prima.

A tale scopo - richiamati gli studi e le varie proposte più volte esaminate in molteplici sedi - il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci si permettono di esprimere il voto che, nello spirito della deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 marzo 1953, venga provveduto ad autorizzare l'Istituto Nazionale delle assicurazioni ad attuare la rivalutazione del proprio patrimonio immobiliare mediante la emanazione di un provvedimento di legge destinato appunto, come già deciso dal Consiglio dei Ministri stesso, ad estendere all'I. N. A. le norme della legge 11 febbraio 1952, n. 74, provvedimento che si auspica altresì tale, data la urgenza del problema, da